



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

così composto:

dott. Vincenzo VITALONE	Presidente
dott.ssa Monica VELLETTI	Giudice
dott.ssa Valeria CHIRICO	Giudice rel. est.

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale,
ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 14049/2017 V.G.

Visto il ricorso presentato, ai sensi degli artt. 337 bis e ss c.c. e art. 38 disp. att. c.c., da [REDACTED], con cui la stessa, premesso che dalla cessata relazione intrattenuta con [REDACTED] era nato il minore [REDACTED] (il [REDACTED]), ha chiesto di regolamentare l'affidamento ed il collocamento della minore nonché di stabilire il diritto di visita paterno ed il contributo dell'[REDACTED] al mantenimento del figlio;

dato atto che è stato instaurato il contraddittorio nei confronti del P.M.;
rilevato che [REDACTED], costituendosi, ha aderito alle richieste materne in merito all'affido condiviso nonché allo schema di frequentazione riportato nel ricorso (con l'unica modifica che nella settimana "B" il padre potrà tenere con sé il minore anche nella notte tra domenica e lunedì, accompagnandolo a scuola il lunedì), che non contemplava alcun collocamento prevalente presso la madre, chiedendo il rigetto della domanda di fissazione di un assegno di mantenimento a carico del padre, considerati gli identici tempi di permanenza del figlio con entrambi i genitori;

ritenuto che nulla osti al recepimento della concorde richiesta di affido condiviso del minore, funzionale a garantire il diritto dello stesso alla bigenitorialità, con autorizzazione all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nonché al suo collocamento paritetico alternato presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso la madre, secondo l'accordo raggiunto all'udienza camerale del 22.3.2018, riportato in dispositivo, che tiene conto dei turni lavorativi dei genitori e che è già sperimentato ed ormai consolidato nonché reso praticabile dalla vicinanza delle due abitazioni;

rilevato, quanto alle statuizioni patrimoniali, che la ricorrente chiede l'attribuzione di un assegno di 300,00 euro mensili quale contributo paterno al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine Forense e il Tribunale, mentre il resistente ha chiesto che, come già accade, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio e che vengano ripartite al 50% le spese straordinarie per lo stesso;

rilevato che entrambe le parti sono lavoratori dipendenti, che la ████████ ha dichiarato nell'anno di imposta 2015 e nell'anno di imposta 2016 un reddito al netto dell'Irpef e delle addizionali pari rispettivamente a circa 20.000,00 euro e a circa 18.000,00 euro (vedi certificazione Unica 2017 e CUD 2016) ed è proprietaria di un appartamento in Roma, abitato dai genitori, che l'██████ ha dichiarato nell'anno di imposta 2015 e nell'anno di imposta 2016 un reddito al netto dell'Irpef delle addizionali pari rispettivamente a circa 25.000,00 euro e a circa 26.000,00 euro (vedi certificazione Unica 2017 e 2016), che la ricorrente non è gravata da oneri locativi mentre deve ragionevolmente ritenersi che l'██████, pur non essendo intestatario del contratto di locazione dell'appartamento in cui vive, stipulato dai genitori (per ragioni di mera garanzia, richiesta dal proprietario, secondo quanto precisato dal resistente), quantomeno contribuisca alle spese di locazione della casa in cui abita con i due figli;

rilevato che entrambe le parti convivono con un altro figlio rispettivamente avuto da altra unione, della contribuzione al cui mantenimento sono del pari gravati;

rilevato che entrambe le parti rappresentano esposizioni debitorie, senza fornire idonei riscontri documentali (eccezion fatta per il solo finanziamento contratto con la AGOS dall'██████████ con rateo mensile di 81,00 euro) e senza allegare le specifiche ragioni del ricorso a tali indebitamenti e che il maggior reddito percepito dal resistente risulta bilanciato dalla rilevante posta patrimoniale attiva costituita dall'appartamento in proprietà della ricorrente, oltre che dagli oneri locativi almeno in parte certamente gravanti sull'██████████, sicchè le complessive situazioni patrimoniali delle parti devono ritenersi equivalenti, non giustificando la corresponsione da parte del padre di un assegno perequativo;

ritenuto, pertanto, che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso;

ritenuto che le spese straordinarie per il figlio debbano essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che le spese straordinarie - cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie - vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, sicché, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: *scolastiche* (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), *spese di natura ludica o parascolastica* (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e

manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), *spese sportive* (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); *spese medico sanitarie* (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta; le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

ritenuto che, in ragione del raggiunto accordo in ordine all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del minore con il genitore non collocatario, ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese del procedimento

P.Q.M.

visti gli artt. 337 bis e ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c.,

affida il figlio minore ■■■ ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore; stabilisce il collocamento paritetico alternato del minore presso entrambi i genitori, sicchè, salvo diverso accordo tra le parti: il lunedì la madre lo accompagnerà a scuola ed il padre lo preleverà all'uscita tenendolo con sé sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola; il martedì la madre lo preleverà all'uscita da scuola

tenendolo con sé sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà da scuola; il mercoledì il padre lo preleverà all'uscita da scuola tenendolo con sé sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola; il giovedì la madre lo preleverà all'uscita da scuola tenendolo con sé sino a venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, se il giovedì non è di turno mentre se il giovedì la madre è di turno, sarà il padre a prelevarlo da scuola e a tenerlo con sé fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola; il minore trascorrerà i fine settimana alternandoli con il padre e la madre, dal venerdì all'uscita da scuola, con pernotta la domenica sera la madre e senza pernotta il padre, che riaccompagnerà il bambino dalla madre alle ore 20 della domenica; nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno; durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio e, con alternanza annuale, il 26 dicembre; il 6 gennaio pranzerà o cenerà con il padre o con la madre che si alterneranno nella stessa giornata; durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis alternativamente con l'uno o l'altro genitore;

stabilisce che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso e che le spese straordinarie per il minore vengano ripartite al 50% come in parte motiva;

spese compensate

Roma, 17 agosto 2018

Il Presidente

dott. Vincenzo Vitalone

IL CANCELLIERE C1
Renata Notarmuzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 21 AGO, 2018

IL CANCELLIERE C1
Renata Notarmuzi